



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

17 NOV. 2015

..... O M I S S I S

Sono presenti: il **rettore**, prof. Eugenio Gaudio; il **prorettore**, prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro, dott. Francesco Colotta, prof. Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro e il **direttore generale** Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Michele Scalisi.

..... O M I S S I S

DELIBERA
368/15
CONV 10.3



1.7. NOV. 2015.

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Sviluppo della Ricerca
Ufficio Valorizzazione e Trasferimento
Tecnologico
Bollettino Sviluppo della Ricerca

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Sviluppo della Ricerca
Ufficio Valorizzazione e Trasferimento
Tecnologico
Il Capo dell'Ufficio
Dott. Daniele Riccioni

CONVENZIONE QUADRO CON LE GRANDI IMPRESE – APPROVAZIONE SCHEMA TIPO.

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dall'Ufficio Valorizzazione e Trasferimento Tecnologico dell'Area Supporto alla Ricerca sentite l'AROF, l'ARU e l'APSE.

E' pervenuta dal Prorettore alla Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico, una bozza di Convenzione utilizzabile come schema tipo di riferimento, finalizzata alla regolamentazione dei rapporti di collaborazione con le grandi imprese, gruppi industriali e soggetti pubblico-privati.

Tale schema convenzionale è volto da un lato a stabilire linee guida di riferimento e regole comuni che possano configurare una policy omogenea per tutte le partnership da intraprendersi tra l'Università e i grandi gruppi industriali, dall'altro è destinato a stabilire, in riferimento ai rapporti con una specifica realtà imprenditoriale, condizioni standard e termini generali di negoziazione da recepire in tutti gli accordi attuativi ed esecutivi posti in essere dalle singole realtà dipartimentali dell'Università con il medesimo soggetto imprenditoriale.

In considerazione di ciò, ed a seguito di opportuna istruttoria di verifica di legittimità effettuata dall'Ufficio per ciò che concerne gli aspetti tecnico-contrattuali, nonché dell'avvenuta acquisizione dei pareri delle Aree summenzionate per i rispettivi ambiti di competenza, si è giunti alla definitiva bozza di Convenzione, allegata parte integrante alla presente, che si sottopone all'approvazione di questo Consesso.

Si evidenziano, di seguito, le principali condizioni dello schema proposto:

- scouting comune di aree di ricerca di interesse proprietario;
- partecipazione congiunta a programmi di ricerca;
- collaborazione su specifici progetti finanziati dall'azienda partner;
- svolgimento di tesi, progetti di laurea, visite, stage didattici e tirocini;
- progettazione congiunta di corsi di alta formazione e master universitari;
- supporto alle attività di *placement* e di *employer branding*;
- eventuale istituzione di posizioni di professore e ricercatore in conformità a quanto previsto dalla legge e dai regolamenti vigenti nell'Università;
- istituzione di un Comitato di Gestione composto da tre membri, di cui due nominati rispettivamente da ciascuna parte ed un terzo nominato dall'Azienda su una rosa di tre nominativi proposti dal Rettore;
- titolarità congiunta dei risultati di proprietà intellettuale derivanti da attività svolte in collaborazione, con impegno, da parte di Sapienza, in coerenza con gli obiettivi definiti, a ritrasferire la propria quota di titolarità all'Azienda, al fine di consentire lo sfruttamento e l'utilizzazione industriale e commerciale dei risultati medesimi;



17 NOV. 2015

SS APENINIZIA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Coop-gallerie d'Arte Università
Ufficio Valorizzazione
e Trasferimento Tecnologico
Il Cnr dell'Ufficio
Bott. Danièle Riccioni

- riconoscimento, da parte dell'Azienda, dei diritti morali di inventore e della facoltà di pubblicazione ed utilizzo per fini di ricerca dei risultati, nel caso di attività espressamente commissionate.

Il Senato Accademico, nella seduta del 03.11.15, con delibera n. 502/15 ha approvato l'Accordo in parola con la seguente integrazione: all'art. 6, comma 2, dopo le parole *"secondo modalità che saranno definite nei singoli accordi attuativi della presente Convenzione"* aggiungere le parole *"previa approvazione degli Organi Statutari"*.

Si evidenzia inoltre che, nel frattempo, è pervenuta una ulteriore indicazione da parte del Direttore dell'APSE la quale, a parziale rettifica di quanto precedentemente segnalato, ha evidenziato la necessità di prevedere in linea generale l'ipotesi di concessione in uso di spazi.

Il testo che si sottopone all'approvazione di questo Consesso recepisce tali succitate proposte di modifica e, nello specifico, si rappresenta che:

- all'art. 6 comma 2 è stata aggiunta la frase: "previa approvazione degli organi statutari" come da indicazione formulata dal Senato Accademico;
 - all'art. 5 è stato aggiunto il comma 5.4 con la formulazione che segue: "Le attività svolte in collaborazione potranno eventualmente comportare la concessione in uso di locali e laboratori per lo svolgimento delle ricerche; in tal caso, i singoli accordi attuativi, nell'individuare tali spazi, disciplineranno nello specifico modalità, termini e condizioni di tali concessioni nonché l'eventuale rimborso dei soli costi di gestione in conformità alle regolamentazioni interne del soggetto ospitante".

Si evidenzia inoltre che, qualora approvato, lo schema tipo di Convenzione di cui in narrativa potrà essere suscettibile di integrazioni e/o modifiche, purché compatibili con gli elementi essenziali dell'accordo sopra evidenziati, al fine di adattare il medesimo a esigenze derivanti da singole fattispecie negoziali.

Allegato parte integrante:

- Schema tipo Convenzione quadro con le grandi imprese.

Allegato in visione:

- Delibera del Senato Accademico n. 502/2015 del 03.11.2015.



17 NOV. 2015

..... O M I S S I S

DELIBERAZIONE N. 368/15

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta la relazione istruttoria;
- Esaminato lo schema tipo della Convenzione quadro con le grandi imprese;
- Considerata la necessità di dotare Sapienza di uno strumento convenzionale attraverso il quale regolare in maniera omogena i rapporti da intraprendersi tra l'Università e i grandi gruppi industriali, allo scopo di stabilire condizioni standard e termini generali di negoziazione valevoli per tutti gli accordi attuativi ed esecutivi posti in essere dalle singole realtà dipartimentali;
- Vista la delibera del Senato Accademico n. 502/15 del 03.11.15, con la quale è stata approvata la bozza di Convenzione Quadro in parola, con la seguente integrazione: all'art. 6, comma 2, dopo le parole "secondo modalità che saranno definite nei singoli accordi attuativi della presente Convenzione" aggiungere le parole "previa approvazione degli Organi Statutari";
- Considerata l'ulteriore modifica apportata al testo convenzionale già approvato dal Senato Accademico, segnalata dal Direttore dell'APSE e consistente nell'inserimento, all'art. 5, del comma 4 riguardante l'ipotesi di concessione in uso di spazi;
- Preso atto che la bozza di schema convenzionale sottoposta ad approvazione recepisce le succitate modifiche;
- Considerato quanto emerso nel corso del dibattito, in particolare sull'opportunità di integrare l'art. 2, comma 1, lett. f) della succitata Convenzione Quadro, con le attività di formazione continua;
- Presenti n. 12, votanti n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Colotta, Gras, Di Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro

DELIBERA

- di approvare la Convenzione Quadro con le grandi imprese quale schema tipo di riferimento per la regolamentazione dei rapporti tra Sapienza con le grandi imprese e soggetti pubblico-privati con la seguente modifica:
 - all'art. 2, comma 1, lett. f), dopo le parole "di master universitari", inserire le parole "e di formazione continua";

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Eugenio Gaudio

..... O M I S S I S

10,3

SCHEMA TIPO DI ACCORDO DI CONVENZIONE QUADRO CON GRANDI IMPRESE e
SOGGETTI PUBBLICO-PRIVATI

CONVENZIONE QUADRO

TRA

l'Università degli Studi di Roma la Sapienza con sede in Roma, P.le Aldo Moro 5, C.F. 80209930587, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Eugenio Gaudio nato a Cosenza il 15.09.1956 domiciliato, per la carica e gli effetti della presente convenzione, presso la sede dell'Università di Roma la Sapienza (in prosieguo denominata "Università")

E

AZIENDA.... con sede legale in iscritta al Registro Imprese di Roma al n. Codice Fiscale..... Partita IVA, in persona dell'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante pro tempore,, domiciliato per la carica in Roma in in forza dei poteri lui attribuiti (di seguito, più brevemente denominata l'“Azienda”)

di seguito, congiuntamente definite per brevità anche le “Parti” o singolarmente la “Parte”

Premesso che:

- a) l'Università, intende generare e sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza attraverso l'interazione con attori pubblici e privati che sul territorio a livello locale, regionale e nazionale contribuiscono alla creazione e diffusione della conoscenza;
- b) l'Università intende potenziare, in partnership, la collaborazione con soggetti qualificati pubblici e privati nell'ottica di favorire, nel comune interesse, l'avvio di progetti di ricerca e sviluppo nonché di progetti di alta formazione ed attività didattiche integrative a completamento della formazione degli studenti;
- c) l'Azienda è interessata a.....
- d) l'Azienda può aiutare altresì gli studenti nella migliore comprensione del mercato del

- lavoro;
- e) l'Università intende esplorare la possibilità circa lo sviluppo del personale docente anche sulla base di quanto previsto dall'art. 18 della Legge 240/2010 a norma del quale gli oneri derivanti dalla chiamata dei professori e dall'attribuzione dei contratti dei ricercatori a tempo determinato possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni.
 - f) l'Azienda e l'Università intendono attivare una collaborazione tesa a identificare azioni programmate e concordate per l'attuazione di quanto in premessa.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Finalità della Convenzione

1.1 Le Parti riconoscono il valore dei progetti condivisi di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e formazione di dimensione nazionale ed internazionale, che vedano coinvolti l'Università e/o Dipartimenti dell'Università e l'Azienda.

1.2 Le Parti si adopereranno per sviluppare anche i progetti di collaborazione che siano legati al contesto economico e produttivo territoriale.

1.3 L'Azienda e l'Università, con il presente accordo, intendono definire i contenuti della collaborazione nell'ambito della ricerca, dello sviluppo tecnologico ed innovazione e nell'ambito delle attività di didattica, formazione e placement nel rispetto delle relative disposizioni regolamentari in materia. Tali attività potranno anche portare all'istituzione di posizioni di professore e ricercatore da concordarsi sulla base di apposite convenzioni, nel rispetto dei vigenti regolamenti nell'Università e delle relative disposizioni di legge.

Articolo 2 - Oggetto della collaborazione

2.1. In esecuzione del presente accordo, le Parti favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca, sviluppo ed innovazione, da svolgersi nelle forme indicate di seguito, a mero titolo esemplificativo:

- a) scouting di aree di ricerca di interesse prioritario comune;
- b) partecipazione congiunta a programmi di ricerca a vari livelli (regionali, nazionali, europei e internazionali), con particolare attenzione ai bandi della Commissione Europea;

- c) collaborazione su specifici progetti di ricerca finanziati dall'Azienda, a propria insindacabile discrezione, ovvero su temi specifici di reciproco interesse con eventuale finanziamento da parte dell'Azienda, di borse di dottorato, borse di studio, assegni di ricerca, posti di ruolo di docenti o da ricercatore a tempo determinato;
- d) collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti internazionali a cui l'Università e l'Azienda partecipano;
- e) svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea, visite, stage didattici e svolgimento di tirocini presso le sedi dell'Azienda per gli studenti dell'Università;
- f) progettazione congiunta di corsi di alta formazione e di master universitari nel rispetto della regolamentazione vigente in materia;
- g) organizzazione di conferenze, dibattiti, seminari, testimonianze ed eventi per la diffusione della cultura scientifica;
- h) supporto alle attività di placement e di employer branding svolte dall'Università tramite incontri con studenti/laureati on campus.

2.2 Resta inteso che, ove necessario, per l'attivazione delle forme di collaborazione si provvederà alla stipula di appositi accordi attuativi in conformità con quanto previsto dai regolamenti vigenti presso l'Università, con l'indicazione degli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare, la durata, i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle Parti, anche in relazione alla ripartizione di oneri, e con l'individuazione dei rispettivi responsabili scientifici.

2.3 Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplicherà nel rispetto della normativa e dei regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Università e nel rispetto delle politiche aziendali dell'Azienda.

Articolo 3 – Comitato di gestione

3.1 E' istituito un Comitato di gestione di durata ..., rinnovabile, composto da un rappresentante dell'Università designato dal Rettore dell'Università con funzioni di Presidente, un rappresentante dell'Azienda designato dal Rappresentante Legale ed un terzo designato dall'Azienda all'interno di una rosa di tre nominativi proposti dal Rettore dell'Università.

3.2 Il Comitato di gestione dovrà riunirsi almeno due volte l'anno e dovrà annualmente elaborare una relazione riassuntiva delle attività svolte nel corso dell'anno da sottoporre al Rettore e al Rappresentante Legale dell'Azienda.

Articolo 4 - Durata e recesso

4.1 Il presente Accordo ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogato, alla scadenza per ulteriori tre anni previo accordo scritto tra le Parti. Resta inteso che anche prima della scadenza stabilita, ciascuna Parte avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento inviando lettera raccomandata A.R. o PEC all'altra Parte, con un preavviso di almeno 3 mesi, fermo restando l'obbligo di adempimento degli impegni già assunti in specifici atti e accordi di esecuzione della Convenzione medesima.

Articolo 5 - Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature

5.1 Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente Convenzione, l'Università e l'Azienda si impegnano a consentire, in linea con gli obiettivi previsti e nel rispetto delle regolamentazione esistenti, alle persone impegnate nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture e l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, salva la preventiva autorizzazione scritta dell'altra Parte.

5.2 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, dovesse essere chiamato a frequentare le sedi di svolgimento delle attività. Ciascuna Parte garantisce che il proprio personale si atterrà ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, osservando, in particolare, le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

5.3 Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni delle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

5.4 Le attività svolte in collaborazione potranno eventualmente comportare la concessione in uso di locali e laboratori per lo svolgimento delle ricerche; in tal caso, i singoli accordi attuativi, nell'individuare tali spazi, disciplineranno nello specifico modalità, termini e condizioni di tali concessioni, nonché l'eventuale rimborso dei soli costi di gestione in conformità alle regolamentazioni interne del soggetto ospitante.

Articolo 6 - Proprietà Intellettuale e pubblicazioni

6.1 I diritti patrimoniali sulle cognizioni, le invenzioni, i prototipi, i software, le metodiche, le procedure, i data bases e ogni altro prodotto d'ingegno risultanti dalla collaborazione tra le Parti saranno di proprietà comune e dovranno essere depositati congiuntamente.

6.2 L'Università "La Sapienza", nel rispetto della normativa vigente sulla proprietà industriale e dei regolamenti interni, al fine di consentire lo sfruttamento e l'utilizzazione industriale e commerciale dei risultati della collaborazione, si impegna fin da ora e in coerenza con gli obiettivi definiti, a ritrasferire la propria quota di titolarità all'Azienda, secondo modalità che saranno definite nei singoli accordi attuativi della presente Convenzione.

6.3 Inoltre, nel rispetto della normativa vigente, ogni qual volta si addivenga alla stipula di contratti di ricerca per attività commissionate dall'Azienda e venga conseguito un risultato brevettabile, questo sarà di proprietà del soggetto committente, purché espressamente commissionato o strumentale allo specifico risultato.

6.4 Resta fermo comunque sempre il diritto morale dell'inventore ad essere riconosciuto tale.

6.5 L'Università potrà liberamente e gratuitamente utilizzare, esclusivamente per proprio uso interno, i sopra citati risultati.

6.6 L'Università potrà, altresì, farne oggetto di pubblicazione scientifica e/o di esposizione e rappresentazione in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, salvo citare l'accordo nel cui ambito è stato svolto il lavoro di ricerca, e salva la preventiva autorizzazione scritta dell'Azienda, che non sarà ragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.

Articolo 7 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

7.1 I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'Università, come anche dell'Azienda per fini commerciali, e/o pubblicitari. L'utilizzo, straordinario o estraneo all'azionale istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università.

Articolo 8 - Riservatezza

8.1 Fermo restando quanto previsto ai precedenti artt. 7 e 8 in materia di proprietà intellettuale, le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a:

-non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;

-non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.

8.2 Le parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo.

Articolo 9 - Trattamento dei dati

9.1 Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo.

9.2 In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto del presente Accordo, l'Università e l'Azienda, ognuna per quanto di competenza, si conformano alle disposizioni del D.Lgs.196/03 (c.d. Codice privacy).

9.3 I dati personali degli interessati (es: studenti, laureati, docenti) saranno trattati dall'Università e dell'Azienda in qualità di autonomi Titolari, ciascuna per gli ambiti di propria e specifica competenza ed esclusivamente per le finalità della presente Convenzione, in conformità alle disposizioni del D.Lgs.196/03 (c.d. Codice privacy).

9.4 Le Parti, ognuna per quanto di competenza, nell'ambito della presente Convenzione si impegnano a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei loro confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze al suddetto Codice/normativa privacy.

Articolo 10 - Comunicazioni

10.1 Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni qui contenute sarà eseguita per iscritto e inviata con qualsiasi mezzo atto a comprovarne l'avvenuta ricezione agli indirizzi di seguito indicati:

- a. Se all'Università:
- b. Se alla Azienda:

o all'eventuale diverso indirizzo o destinatario che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.

Articolo 11 - Codice Etico (*facoltativo- estendibile all'uopo*)

11.1 L'Università e l'Azienda dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento della presente Convenzione, dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati/riportati in, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione del presente accordo.

Articolo 12 - Controversie

12.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.

12.2 Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, Le Parti indicano il Foro di Roma quale foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente accordo.

Articolo 13 - Registrazione e spese

13.1 La presente convenzione, redatta in duplice copia, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 6 e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, allegato b, del DPR 642/72. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Articolo 14 - Rinvio

14.1 Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Articolo 15 - Disposizioni finali

15.1 Il presente accordo può essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo con atto scritto, firmato da ambo le Parti.

Roma, lì

Università degli Studi di Roma la Sapienza

l'Azienda.....
